

# Il diverso orientamento sessuale e la legge

di Pino Morandini

La proposta di legge Zan, confluita poi in un testo unificato con proposte di altri Colleghi (tra cui Boldrini e Scalfarotto), mira a intervenire su due articoli del Codice penale (604bis e 604ter) per estenderne la portata sanzionatoria. Se passerà, per l'art.604bis, verrà punito non solo chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione o di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali,etnici,nazionali o religiosi, ma pure per motivi legati all'orientamento sessuale (omosessualità) o all'identità di genere (transessualità). Per l'art. 604ter, si aggiungeranno le aggravanti omofobiche o transfobiche. Se per esempio, approvata detta proposta di legge, si affermasse che l'omosessualità è innaturale, si potrebbe finire in carcere (fino a

un anno e mezzo) o vedersi irrogata una multa fino a seimila euro. Circa le aggravanti, per fare il caso della diffamazione, se in pubblico dicessi a Caio che non condivido la sua omosessualità, potrei trovarmi condannato per diffamazione con aggravante omofoba (aumento della pena). Premessa l'eguale dignità di ogni essere umano a prescindere dalle proprie tendenze sessuali, è peraltro doveroso rimarcare come la modifica in esame rappresenti un pericolo per la tenuta di un ordinamento democratico.

Infatti, una delle prime ed elementari questioni ermeneutiche inerenti la proposta in questione, concerne la latitudine del concetto di "discriminazione". Concetto che pare, purtroppo, potersi sin troppo facilmente



Cosa s'intende per "discriminazione" a danno di persone omosessuali e trans? Così operando, il perimetro della fattispecie penale non è più demandato al Legislatore [...] bensì affidato alla discrezionalità dell'Interprete

venare di indeterminatezza, come diremo tra poco.

Né corrisponde al vero che ci sia da colmare un vuoto normativo: sarebbe davvero ingiusto, questo sì discriminatorio, considerare non applicabili a omosex o trans, a causa del loro orientamento sessuale, le norme a tutela dell'incolumità personale o dell'onore o della vita o della libertà personale! Non vi è (ovviamente) traccia di ciò nel nostro ordinamento. Per converso, una tutela rinforzata per omosessuali e trans sarebbe discriminatoria nei confronti di soggetti socialmente vulnerabili quali, ad esempio, i diversamente abili, gli obesi, gli anziani, ecc., con conseguente violazione del principio d'eguaglianza tra cittadini (art. 3 Cost.). La Pdl Zan non appare quindi come uno strumento di tutela, ma piuttosto di repressione del dissenso, generando il rischio di una svolta autoritaria dell'ordinamento. Svartati elementi lo lasciano supporre.

In primo luogo, la relazione accompagnatoria nella quale, con toni ingiustificatamente allarmistici, si asserisce l'aumento esponenziale delle violenze verso persone omosessuali e trans, senza alcun dato statistico a suffragio di detta asserzione.

Anzi, i dati ufficiali evidenziano l'opposto: l'OSCAD, l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori, istituito presso il Ministero degli Interni, documenta che in otto anni l'insieme di "presunte" condotte illecite con intenti di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere sono state 212. Emergenza? Direi proprio di no.

In secondo luogo, la vaghezza del concetto di discriminazione. Cosa s'intende per "discriminazione" a danno di persone omosessuali e trans? Così operando, il perimetro della fattispecie penale non è più demandato al Legislatore - come richiede un ordinamento democratico fondato sullo Stato di diritto - bensì affidato alla discrezionalità dell'Interprete.

In terzo luogo, la conseguente violazione del principio di tassatività della fattispecie, che implica: per il Legislatore, il dovere di definire tassativamente ciò che è e ciò che non è penalmente vietato; per l'Interprete (di norma il Giudice), il divieto di applicare la norma a casi che essa non prevede espressamente. Il tutto a garanzia dell'eguaglianza tra tutti i cittadini.

Si profila in tal modo l'introduzione di un reato di opinione, le cui implicazioni

si sostanziano nella violazione della libertà di espressione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., e nella frontale violazione del principio di legalità/tassatività in materia penale di cui all'art. 25 Cost. Mi permetto solo di annotare come autorevole dottrina costituzionalista sia unanime nel ritenere che la libera manifestazione del pensiero - cui la stessa dottrina riconosce notevole ampiezza, fino al punto di essere diretta non solo all'intelletto e alla ragione, ma pure a determinare nel destinatario uno stato emotivo o passionale, v. Zaccaria, Capecechi, Barile - va di pari passo con la garanzia di democraticità dell'ordinamento.



In quarto luogo - ed è elemento di particolare gravità - a causa della proposta modifica potrebbero essere messe fuori legge realtà pro life o pro family ogniquale volta le loro finalità fossero ritenute "discriminatorie" per ragioni "fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere". Che ne sarà della libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost., che i Costituenti inserirono nella Carta proprio per evitare che venissero conculcate le libertà fondamentali dell'ordinamento democratico, come accaduto durante il ventennio e come ora pare riaccadere?

Ancora una volta, quindi, cittadini e corpi intermedi appaiono in balia dell'Interprete e del suo concetto di "discriminazione", con il rischio di letture irragionevoli e incostituzionali della norma. A riprova che la vaghezza del concetto di discriminazione svincolato dal requisito della ragionevolezza, da sempre richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, può condurre a esiti di repressione del dissenso.

Proposta liberticida? Direi di sì, in quanto tesa a colpire non solo un modo di pensare ma finanche un modo di essere della persona.

Alcune domande a questo punto si pongono.

Non è forse uno degli scopi del pensiero moderno quello di concepire l'uomo come realizzato in se stesso, addirittura capace di darsi un'identità a proprio piacimento? È l'ideologia del gender, io-sono-ciò-che-voglio. L'uomo che si pensa onnipotente fino a porsi al posto di Dio.

Per quanto la sfera sessuale non esaurisca l'identità dell'uomo, essa è comunque ciò che lo connota in profondità. La differenza sessuale è il mistero di una bellezza grandiosa, la magia di scoprire l'altro, di poter constatare la differenza di carismi che consustanzialmente appartengono all'uomo e alla donna.

Ciò che oggi si cerca di distruggere. Ed è notevole l'impatto che l'ideologia gender svolge sulla cultura e il livellamento che ad essa soggiace. Il che non significa fare la guerra a omosex, trans, ecc. Anzi, forse dietro ci sono croci o ferite che andrebbero capite. Non però fatte vessilli per un nuovo ordine mondiale.

A noi il compito, nel pieno rispetto di ogni persona umana, di testimoniare la bellezza della differenza sessuale, della famiglia naturale, di una sessualità matura. E di alimentare una cultura che la promuova.